



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario (relatore)
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Iliaria Pais Greco	referendario

**Adunanza del 10 settembre 2020
Provincia di Ravenna
Rendiconto 2017**

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA, la legge 27 dicembre 2017 n. 205;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

CONSIDERATO che dette Linee-guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 780 del 28 febbraio 2019;

VISTA la deliberazione n. 1/2019/INPR del 21 gennaio 2019 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2019;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 43/2019/INPR del 14 giugno 2019, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA la deliberazione n. 1/2020/INPR del 9 gennaio 2020, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017 redatta dall'Organo di revisione della **Provincia di Ravenna**;

VISTA la nota prot. n. 3322 in data 14 agosto 2020, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti alla suindicata Provincia;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Ente con nota del 31 agosto 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 10 settembre 2020;

UDITO il relatore;

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo" (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte medesima (Sezione delle autonomie, delibera n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto della gestione 2017).

L'art. 148-*bis* del TUEL, inserito dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* ("*... verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della*

sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti."), ne definisce l'ambito e stabilisce gli effetti delle relative risultanze.

La Corte dei conti è quindi chiamata a vigilare sulla corretta ed uniforme applicazione delle regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

La suddetta attività di controllo svolta dalle sezioni regionali della Corte dei conti rientra, inoltre, nell'ambito applicativo dell'art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003, con la conseguenza che la natura anche collaborativa del controllo implica la possibilità di segnalare agli enti interessati tutte le criticità e le irregolarità contabili riscontrate.

A tale riguardo, si evidenzia come nella vigente formulazione dell'art. 97 Cost. i principi dell'armonizzazione contabile, funzionali *in primis* alla tutela degli equilibri di bilancio, rappresentano di conseguenza anche il giusto e naturale presidio dell'azione amministrativa e di un suo indirizzo "*prodromico al buon andamento e all'imparzialità dell'azione amministrativa*" (Corte cost., sentenza n. 247/2017).

2. L'esame delle criticità

Ciò precisato e passando all'esito dell'analisi della relazione redatta, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2017 della Provincia di Ravenna, si osserva che, dalla documentazione sottoposta all'attenzione della Sezione, sono emerse alcune criticità nell'esercizio finanziario di riferimento.

Lo scrutinio della situazione finanziaria dell'Amministrazione provinciale ha richiesto, in particolare, uno specifico approfondimento istruttorio (nota di richiesta prot. n. 3322 del 14 agosto 2020). I chiarimenti forniti dall'Organo di revisione in risposta alla nota di richiesta della Sezione sono stati idonei a ritenere superate le principali criticità riscontrate in sede istruttoria, anche in relazione alle misure di autocorrezione adottate dall'Ente.

3. Superamento parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale n. 2 e n. 4 del d.m. 18 febbraio 2013

3.1. A rendiconto 2017 la Provincia di Ravenna non ha rispettato due parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. del 18/02/2013:

- n. 2 "volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 50 per cento degli impegni della medesima spesa corrente (al netto del valore pari ai residui attivi da contributi e trasferimenti correnti dalla regione nonché da contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate)";

- n. 4 "Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 160 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III".

3.2. In risposta alla richiesta di chiarimenti istruttori la Provincia, in relazione al parametro n. 2 ha precisato che *"il parametro rientrava nei limiti per quanto concerne i Rendiconti delle annualità precedenti il 2017. Per le annualità 2018 e 2019 la proiezione presenta ancora un valore oltre i limiti. Il presente parametro è stato opportunamente tolto dall'elenco dei Parametri di deficitarietà attualmente in vigore (di cui al Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018) in quanto, in conseguenza del processo di riordino che ha interessato le Province dal 2015 ad oggi, non poteva rientrare nei limiti previsti per effetto di due effetti coincidenti. Il primo effetto concerne la sostanziale diminuzione degli impegni del titolo I (denominatore del rapporto) che, conseguentemente al processo di "armonizzazione" dei sistemi contabili che ha visto l'introduzione del principio della competenza finanziaria potenziata, si sono ridotti in media del 28% passando da 51.993.700,51 del 2017 a 37.239.630,67 del 2019. La diminuzione del numeratore del rapporto, rappresentato dai residui passivi del titolo I ha subito la stessa riduzione in termini percentuali, ma si sono ridotti in misura molto maggiore i trasferimenti regionali (sempre per effetto della riforma che ha tolto le deleghe regionali, e i relativi fondi, alle Province) da sottrarre al numeratore, e che sono passati da euro 7.995.393,95 del 2017 a euro 3.624.670,28 del 2019 (-55%). Inoltre si è verificato un sensibile aumento nella rigidità dei residui passivi del titolo I in considerazione dell'estrema lentezza (circa 1 anno di ritardo) con cui vengono trattenuti i fondi che le diverse normative degli ultimi anni hanno posto a carico delle Province a titolo di contributo per il risanamento della finanza pubblica e che per l'esercizio 2019 contribuisce per ben il 68% all'ammontare dei residui passivi complessivi del titolo I al 31/12/2019".*

In relazione al parametro n. 4 la Provincia ha invece rappresentato che *“rimane attualmente l’unico parametro non in linea per questo ente, anche per effetto delle diverse rinegoziazioni del debito che la normativa di carattere straordinario, ha consentito negli anni alle Province per far fronte a problemi di equilibri di bilancio dovuti al processo di riordino in corso. Inoltre la notevole diminuzione delle risorse di parte corrente, altro effetto principale del processo di riordino, ha impedito e impedisce tuttora di poter mettere in atto una efficace politica di riduzione anticipata dell’indebitamento senza diminuire in maniera sostanziale il livello qualitativo e quantitativo dei servizi indispensabili e fondamentali erogati alla collettività”*.

3.3. La Sezione prende atto di quanto precisato dall’Ente in sede istruttoria, raccomandando una particolare attenzione e un costante monitoraggio in merito alla gestione degli equilibri e in particolare alla componente dell’indebitamento che grava sul bilancio.

4. Errata rappresentazione di alcuni dati di rendiconto 2017 su BDAP

4.1 Dall’esame dei dati dell’allegato a) al rendiconto – risultato di amministrazione - presenti nella banca dati BDAP (banca dati delle amministrazioni pubbliche), non risultava la distinzione in fondi e in risposta alla richiesta di chiarimenti istruttori l’Ente ha comunicato di essersi attivato per l’integrazione dei dati (dal sito BDAP le integrazioni risultano effettuate in data 1 settembre 2020). L’Ente ha precisato di non essersi accorto dell’errore di compilazione, in quanto non evidenziato all’esito dei controlli automatici del sistema BDAP effettuati in occasione dell’invio.

4.2 Nel prendere atto di quanto dichiarato dall’Ente, la Sezione osserva che la banca dati BDAP ha funzione di fonte documentale per le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e i dati inseriti nella stessa sono utilizzati per la selezione degli Enti da sottoporre al controllo. Di conseguenza, gli errori nella rappresentazione dei dati contabili all’interno del BDAP interferiscono con l’esercizio dei poteri di controllo di questa Corte sul sistema di bilancio dell’Ente.

4.3 Inoltre, dall’analisi del Questionario redatto dall’Organo di revisione e inserito sul sistema Con.Te, emerge che al punto 3 delle domande preliminari, quest’ultimo ha attestato che *“i dati inseriti in BDAP sono congruenti con quelli presenti nei documenti contabili dell’Ente”*.

Tale domanda preliminare mira a rafforzare il coinvolgimento dell’Organo

di revisione sotto il profilo dell'espletamento diligente del dovere di vigilanza sulla corretta e completa trasmissione da parte dell'Ente dei dati sul sistema BDAP, prevedendo un espresso obbligo di attestazione sull'esito del controllo effettuato.

Si ricorda, sul punto, che ai sensi dell'art. 240 del Tuel *"I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario"*.

4.4 Ciò premesso, il Collegio prende positivamente atto dell'intervento autocorrettivo posto in essere dall'Ente, raccomandando al contempo una maggiore attenzione fin dall'inizio nella compilazione dei dati in BDAP.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2017 della Provincia di Ravenna:

- invita l'Ente al costante monitoraggio in merito alla gestione degli equilibri e in particolare alla componente dell'indebitamento che grava sul bilancio;

- richiama l'Organo di revisione sulla necessità di garantire una piena attendibilità dei dati inseriti nella BDAP;

- invita l'Organo di revisione a mantenere una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio provinciale, al Presidente e all'Organo di revisione della Provincia di Ravenna.

Così deliberato nella camera di consiglio del 10 settembre 2020.

Il presidente

Marco Pieroni

(firmato digitalmente)

Il relatore

Khelena Nikifarava

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nella data di
apposizione della firma del Funzionario preposto

Il funzionario preposto
Rossella Broccoli
(firmato digitalmente)